

Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 maggio 2006
— Lavagnoli/Commissione

(Causa T-95/04) ⁽¹⁾

(«**Dipendenti — Rapporto informativo — Regolarità della procedura di valutazione — Esercizio delle attività di rappresentante del personale e sindacali — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento**»)

(2006/C 165/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luciano Lavagnoli (Berchem, Lussemburgo) [Rappresentanti: G. Bounéou e F. Frabetti, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della compilazione del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo di riferimento che va dal 1^o luglio 1999 al 30 giugno 2001, nonché della decisione recante adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il detto periodo.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30 aprile 2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2006
— R/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-331/04) ⁽¹⁾

(«**Dipendenti — Nomina — Inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello statuto**»)

(2006/C 165/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: R (Chaumont-Gistoux, Belgio) (Rappresentante: avv. B. Arians)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e H. Kraemer, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione relativa all'inquadramento nel grado del ricorrente

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 284, del 20.11.2004

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2006
— Air One/Commissione

(Causa T-395/04) ⁽¹⁾

(«**Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto aereo — Denuncia — Mancata presa di posizione della Commissione — Ricorso per carenza — Termine — Ricevibilità**»)

(2006/C 165/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Air One SpA (Chieti) [Rappresentanti: avv.ti G. Belotti e M. Padellaro]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. V. Di Bucci e sig.ra E. Righini, agenti]

Oggetto della causa

domanda fondata sull'art. 232 CE diretta a far dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono avendo omesso di adottare una decisione in ordine alla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2003 sugli aiuti che sarebbero stati illegittimamente accordati dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Ryanair

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 300 del 4.12.2004.